# Analisi sulla forma di gestione più idonea per l'evoluzione del Sistema Bibliotecario CUBI

Il documento è stato strutturato come un insieme di domande/risposte. Le domande sono state raccolte da Alessandro Agustoni a seguito dei vari momenti d'ascolto di referenti politici e tecnici nell'intero percorso di redazione del Piano Strategico. Le risposte sono state formulate dall'avvocato Paolo Sabbioni e verranno utilizzate come base informativa di partenza nelle riunioni del gruppo di lavoro per il Piano di Fattibilità.

### COMPARAZIONE su 4 MACRO-CRITERI tra AZIENDA SPECIALE e FONDAZIONE di PARTECIPAZIONE

#### criterio # 1 GOVERNANCE

Esiste – per le due forme prese ad esame - una maggiore/minore prescrittività normativa rispetto alla definizione degli Organi da prevedere ?

La disciplina degli organi di governo dell'**azienda speciale** è dettata dall'art. 114 del TUEL: assemblea consortile (se sovracomunale), consiglio di amministrazione, presidente, direttore e organo di revisione.

La disciplina degli organi di governo della **fondazione** è meno strutturata. Secondo la disciplina del codice civile, è sufficiente l'organo amministrativo; lo statuto-tipo per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in Regione Lombardia prevede, oltre che il presidente, come facoltativi il comitato esecutivo e il collegio dei revisori. Difficile però che una fondazione con connotati pubblicistici possa prescindere dal collegio dei revisori. Tuttavia se si tratta di fondazione di partecipazione, occorre prevedere un'assemblea.

In conclusione, mentre la governance dell'azienda è definita dal legislatore, quella della fondazione va definita tenendo conto delle peculiarità di una fondazione di partecipazione e pubblica.

#### Criterio # 2 VINCOLI di NATURA PUBBLICISTICA

Esistono – per le due forme prese ad esame - vincoli di natura pubblicistica più o meno stringenti in tema di appalti, contratti, personale, trasparenza, controllo analogo?

Preliminarmente occorre considerare che il modello organizzativo prescelto deve essere idoneo a ricevere - in affidamento diretto - servizi dai Comuni aderenti.

L'azienda è tale per sua natura: dalla legge 103/1903 al vigente TUEL, l'azienda è il modello organizzativo che comuni e province possono costituire per gestire servizi pubblici e strumentali. Invece la **fondazione** è una persona giuridica che <u>può essere affidataria diretta di servizi soltanto se</u> è <u>configurata come persona giuridica "in house"</u>: questo implica che:

- possano essere soci solo enti pubblici;
- tali enti devono esercitare sulla fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività svolte dalla fondazione deve essere assegnato dagli enti soci.

Ebbene, per le società in house, l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 dispone che per i contratti devono osservare il D.Lgs. 50/2016; risulta dunque difficile sostenere che tale obbligo riguardi le società in house ma non le aziende e le fondazioni in house. Ugualmente, il D.Lgs. 175/2016 dispone che le società in controllo pubblico nelle assunzioni devono procedere nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 (pubblicità, trasparenza, non discriminazione); anche tale obbligo deve ritenersi esteso anche ad aziende speciali e fondazioni pubbliche.

#### Criterio #3 NEUTRALITA' FISCALE del MODELLO ORGANIZZATIVO

Definiti i principali ambiti di attività da garantire alle biblioteche da parte del centro-servizi CUBI, la scelta tra Azienza e Fondazione può generare vantaggi in termini fiscali o risulta neutra da questo punto di vista?

Dal punto di vista fiscale **assumono rilievo** la **tassazione** degli eventuali **utili** e la **tassazione dei servizi**. Con riguardo alla <u>tassazione degli eventuali utili</u>, l'<u>Azienda in quanto ente pubblico e le fondazioni sono soggette all'IRES</u>. Per gli enti non profit è prevista una riduzione IRES (ma solo per attività istituzionali e a queste strumentali) ma sono tali solo "gli enti soggetti a direzione e coordinamento" degli enti pubblici, come è per una fondazione soggetta al controllo dei Comuni. Rispetto alla <u>tassazione dei servizi erogati</u>, le prestazioni proprie delle biblioteche <u>sono esenti IVA qualunque sia il soggetto che le effettua</u>.

NOTA: il tema è tuttavia da approfondire anche con un commercialista

#### Criterio # 4 CAPACITÀ D'ATTRAZIONE RISORSE ECONOMICHE ESTERNE

La scelta della forma di gestione può incidere sulla maggiore/minore capacità dell'Ente di attrarre risorse economiche dall'esterno? (accesso a bandi, contributi pubblici, 5xmille, art-bonus, ecc)

E' difficile fornire una risposta di carattere generale perché ogni tipologia di finanziamento definisce con criteri propri i beneficiari. Tuttavia occorre tenere presente che <u>una fondazione soggetta a direzione e coordinamento delle amministrazioni pubbliche non è Ente del Terzo Settore</u> e quindi non può accedere ai finanziamenti e alle provvidenze previste per gli Enti del Terzo settore.

## TEMI di APPROFONDIMENTO con COMPARAZIONE tra AZIENDA e FONDAZIONE

#### 1. GOVERNANCE:

• 1A) Quali organi è obbligatorio prevedere, per ognuna delle due diverse forme di gestione prese in esame?

**Azienda** (Art. 114 del TUEL): assemblea consortile, consiglio di amministrazione, presidente, direttore e organo di revisione.

**Fondazione** – Cod. civ.: Assemblea (fondazione di partecipazione), organo amministrativo con presidente; collegio dei revisori.

• 1B) Quali sono le funzioni e le caratteristiche di tali organi?

**Azienda** (Art. 114 TUEL): <u>Assemblea</u>: determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione. Le altre <u>competenze</u> di assemblea e <u>consiglio</u> <u>di amministrazione</u> sono <u>stabilite dallo statuto</u>

Fondazione: le competenze sono stabilite nell'atto costitutivo e nello statuto

1C) Quali meccanismi di rappresentatività (all'interno degli Organi) e di peso del voto è
possibile prevedere? Si tratta di prescrizioni normative vincolanti o di scelte
autodeterminabili in fase di istituzione della forma di gestione prescelta?

**Azienda**: Non sussistono norme che impongono le modalità di voto e la rappresentanza di ciascun ente in seno all'assemblea. Nella prassi la rappresentanza era stabilita in base alla partecipazione al fondo di dotazione. Più di recente si è sviluppata nella prassi una soluzione alternativa: rappresentanza anche in base ai servizi affidati all'azienda.

Fondazione: non esistono vincoli normativi.

• 1D) E' possibile valorizzare l'apporto di competenze tecnico/ammve di chi opera all'interno delle biblioteche/comuni cubi o in settori professionali specifici?

**Azienda**: pur non potendo assurgere al ruolo di organo dell'azienda, è però possibile istituire comitati o commissioni a carattere tecnico con funzione consultiva.

Fondazione: vale quanto detto per l'Azienda.

• 1E) L'esistenza di organi determina costi? Se si, la loro entità è sottoposta a vincoli e limiti massimi/minimi o è liberamente determinabile?

**Azienda**: Costi necessari sono quelli del <u>direttore</u> e dell'<u>organo di revisione</u> (a cui vanno aggiunti i costi del <u>commercialista</u> e del <u>consulente del lavoro</u>). Gratuita l'assemblea. Per il <u>CdA</u> (compreso il <u>Presidente</u>) sussiste il <u>limite massimo di 30 euro a seduta</u> per ogni consigliere (più di recente la Corte dei conti ha rivisto la propria rigida posizione sui compensi dei CdA delle aziende speciali, ma <u>è</u> <u>comunque l'assemblea che stabilisce se prevedere la gratuità, i 30 euro a seduta o un vero e proprio compenso).</u>

**Fondazione**: per la sua operatività andrà comunque previsto il costo per un <u>direttore</u>, per l'<u>organo di revisione</u>, il <u>commercialista</u> e il <u>consulente del lavoro</u>. Per Assemblea e <u>organo amministrativo</u> vale quanto detto per l'azienda.

#### 2. CONTROLLO ANALOGO + IN HOUSE PROVIDING:

• 2A) Quali sono i presupposti che rendono possibile l'affidamento diretto (senza la necessità di una gara pubblica) ad un soggetto partecipato da parte degli enti partecipanti?

L'azienda è di per sé ente adatto a ricevere l'affidamento diretto dei propri enti associati. Tuttavia l'ANAC richiede che anche l'azienda, come una società o una qualunque altra persona giuridica abbia i <u>tre requisiti</u> della **totalitaria partecipazione pubblica**, del **controllo analogo** da parte degli Enti associati e dello svolgimento di **attività per oltre l'80% in favore dei propri enti associati**.

A maggior ragione la **fondazione** <u>deve dimostrare di godere di questi 3 requisiti per potere ricevere</u> servizi in affidamento diretto.

Gli Enti associati se fanno parte dell'azienda è illogico non affidino all'azienda alcun servizio. D'altra parte, per quanto l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 riguardi soltanto le società, tuttavia è quanto meno **opportuno** che l'affidamento di servizi avvenga valutata anche la **congruità economica**. Pertanto si può ipotizzare che vi siano <u>servizi "di base"</u> che <u>tutti</u> gli associati affidano (previa valutazione della congruità) e poi altri <u>servizi "a domanda"</u> affidati di volta in volta da ciascun ente, previa valutazione di congruità.

• 2B) Quali adempimenti vanno realizzati (dal nuovo soggetto) per potersi candidare a ricevere affidamenti "in-house" dai propri Comuni?

Un Comune capofila degli enti associati deve fare richiesta di **iscrizione all'elenco ANAC**. Ciò non sarebbe necessario per l'azienda, ma l'Anac lo chiede anche per l'azienda. E' invece certamente necessario per la fondazione.

 2C) I soggetti partecipanti devono essere tutti di natura pubblica? Può essere ammesso un soggetto privato?

Devono <u>tutti</u> essere di <u>natura pubblica</u> (in realtà l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, di derivazione unionale, ammette anche la partecipazione di soggetti privati nell'in house providing se previste dalla legislazione nazionale in conformità dei Trattati; ma la nostra legislazione nazionale, diversamente ad es. da quella francese, non ammette ad oggi partecipazioni di privati)

• 2D) Il livello di controllo da esercitare sul soggetto partecipato, è definito chiaramente dalla legge?

L'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 riproduce quanto dispongono le direttive europee: <u>gli enti associati devono esercitare congiuntamente un controllo determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative</u>

• 2E) Se esiste uno spazio interpretativo sul livello di controllo da esercitare, quali effetti vantaggi/svantaggi può determinare un controllo più o meno stringente?

Gli effetti negativi di un controllo analogo eccessivo sono quelli di <u>rendere più difficile le decisioni</u> <u>congiunte</u> (cioè di tutti i soci e che dovrebbero essere assunte dall'assemblea in base al criterio maggioritario) <u>e le decisioni dell'organo amministrativo</u>.

• 2F) Quali atti sono soggetti a controllo?

Nell'**azienda** sono già <u>definiti dal legislatore</u> (piano programma, budget, bilancio, piano degli indicatori di bilancio); inoltre l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 richiede anche una <u>partecipazione di tutti gli enti associati nella determinazione degli organi decisionali</u> (e certamente così è per l'assemblea; per l'organo amministrativo ciò significa operare sui criteri di elezione dell'organo amministrativo). Infine si possono stabilire <u>decisioni</u> che per la loro <u>particolare importanza</u> debbano essere soggette al controllo analogo (es. contrazione di mutui, acquisto di beni immobili, ecc.)

 2G) Quali organi esercitano il controllo? Si tratta di organi "consortili" che sono parte del soggetto partecipato o si tratta di organi dei soggetti partecipanti?

Negli enti pluripartecipati si è affermata la <u>prassi di costituire organismi</u> nei quali si esprime il controllo analogo congiunto e che hanno assunto varie denominazioni, tutte però riferite all'indirizzo e controllo analogo. In effetti nelle assemblee, vigendo il criterio maggioritario per l'adozione delle decisioni, gli enti meno rappresentati potrebbero di fatto non potere esercitare alcun controllo, così contraddicendo il principio del controllo analogo congiunto.

• 2H) Cos'è il comitato per il controllo analogo? Quale atto istituisce e disciplina le funzioni del comitato? Ha natura politica o tecnica? E' possibile modulare la rappresentatività dei "soci" all'interno del comitato?

Gli organismi anzidetti possono essere costituiti e deliberare in modo anche diverso rispetto all'assemblea. Ad es., se un'azienda, società o fondazione è composta da 50 enti, l'organismo potrebbe essere composto da 7 enti in rappresentanza dei 50, in modo da rispecchiare le diverse aree territoriali e le diverse tipologie di comuni associati (piccoli, medi, grandi); inoltre il voto viene espresso per teste e non per quote.

• 21) In quali atti fondamentali del nuovo soggetto devono essere esplicitati gli elementi che disciplinano il tema del controllo analogo?

Per le società, il D.Lgs. 175/2016 individua (anche) i patti parasociali. Nelle aziende e fondazioni può essere stabilito nello statuto

#### 3. PERSONALE

**Premessa:** verificato l'interesse di molti Comuni CUBI a richiedere al nuovo soggetto sistemico servizi (di lungo e breve durata) che necessitano la disponibilità di una cospicua e flessibile quantità di forza-lavoro interna, si pongono diversi quesiti (le cui risposte è utile che abbiamo una struttura comparativa tra le 2 differenti forme di gestione sotto esame):

 3A) la capacità assunzionale (a tempo determinato e indeterminato) del nuovo soggetto deve rispettare le medesime regole che si applicano agli Enti Locali (in particolare ai Comuni)?

In realtà non sussistono specifiche disposizioni per le aziende e tanto meno per le fondazioni. E' certo che per entrambi tali modelli organizzativi <u>non si applica il D.Lgs. 165/2001</u> che riguarda solo amministrazioni pubbliche ed enti pubblici non economici (invece l'azienda è ente pubblico economico). Tuttavia l'<u>art. 19 del D.Lgs. 175/2016 obbliga</u> le società in controllo pubblico ad

assumere nel <u>rispetto dei principi</u> stabiliti dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2016 (pubblicità, trasparenza, non discriminazione). Si deve quindi ritenere che ciò valga <u>anche per le aziende speciali e per le fondazioni modellate secondo l'in house providing</u>.

• 3B) Se tale capacità (assunzionale) non è soggetta alle medesime regole, quali aspetti/norme/decisioni (di chi) possono vincolarla? E in che termini?

Il quesito precedente e la presente fanno anche riferimento alla capacità assunzionale (auindi non solo alle regole da osservarsi per procedere all'assunzione). Su tale aspetto assume rilievo l'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 nel testo vigente: "Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, <u>definisce</u>, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, <u>specifici criteri e</u> modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

- 3C) Quale forme contrattuali di approvvigionamento di personale possono essere utilizzate, oltre all'assunzione a tempo indeterminato?
- Contratto <u>a tempo determinato</u>, ora soggetto al limite massimo di 24 mesi, sussistendo le condizioni stabilite dal **dl 87/2018**;
- lavoro somministrato e altre prestazioni di servizio, acquisite sul mercato.
  - 3D) Quali riferimenti normativi (sia per le modalità di selezione che per l'entità massima di spesa possibile) vanno tenuti in considerazione per:
    - le assunzioni a tempo indeterminato?
    - le assunzioni a tempo determinato?
    - le collaborazione di natura occasionale
    - a somministrazione?

Per le modalità di selezione di nuove assunzioni (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) vale quanto detto sopra circa modalità e limiti.

Invece il lavoro somministrato dà luogo per l'Azienda a un costo per i servizi ricevuti dall'impresa fornitrice come una ordinaria prestazione di servizio.

• 3E) Al personale neo-assunto, quale CCNL andrà applicato? Se tale scelta è libera, quali criteri è opportuno tenere in considerazione tra le varie opzioni in campo? (ed esempio: federculture, contratto delle cooperative, contratto EELL, ecc)

Il contratto più coerente con le prestazioni lavorative svolte è quello di federculture.

Il <u>contratto enti locali</u> potrebbe essere applicato <u>solo "in analogia"</u> perché azienda e fondazione non sono enti locali.

Il <u>contratto cooperative</u> è <u>raramente</u> applicato dalle aziende speciali e quando lo è viene

giustificato con l'esigenza di tenere il costo del lavoro equiparato a quello delle cooperative.

• 3F) A fronte di una eventuale riduzione, nel tempo, delle "commesse" provenienti dai comuni "soci", è possibile "cessare" i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in precedenza attivati? Se si, a che condizioni (se generalizzabili)?

Solo nell'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro a tutele crescenti (quindi normalmente con una penalità economica a carico dell'azienda, da 4 a 24 mensilità)

 3G) Nell'ambito del nuovo soggetto, a chi spetta la negoziazione di secondo livello, ad integrazione degli aspetti di "primo livello" connessi alla scelta del contratto nazionale di riferimento? Quali aspetti possono essere disciplinati dalla contrattazione di secondo livello?

La contrattazione di secondo livello spetta al datore di lavoro (quindi o CdA o direttore, secondo le rispettive deleghe). La contrattazione di secondo livello concerne la disciplina del rapporto di lavoro in azienda, integrativa del CCNL, quindi per profili quali premialità, benefit, ticket mensa, welfare aziendale.

 3H) Quali soluzioni è possibile praticare per assicurare continuità alle professionalità/risorse umane che oggi garantiscono la realizzazione dei servizi per le biblioteche e che attualmente sono inquadrati come dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Vimercate?

La costituzione dell'azienda o fondazione per l'affidamento di servizi ora svolti dai comuni capofila dei due sistemi bibliotecari comporta che le correlative competenze <u>devono "migrare" dal Comune all'azienda (diversamente dovranno assumere altre funzioni nell'ambito del Comune</u>). Le modalità attraverso cui tale "<u>migrazione" può essere attuata</u> sono le seguenti:

- 1) <u>Passaggio volontario del dipendente</u> dal Comune (quindi previo recesso dal rapporto di lavoro) all'azienda (nuova assunzione), con il nuovo CCNL previsto nell'ambito dell'azienda;
- 2) Collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001
- 3) <u>Assegnazione temporanea di personale</u> ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 165/2001
- 4) <u>Comando</u> (istituto tenuto in vita dal CCNL enti locali art. 16, comma 9)
- 31) Gli attuali lavoratori del Sistema (inquadrati come dipendenti del Comune di Vimercate) potrebbero prestare servizio presso il nuovo soggetto, utilizzando l'istituto del comando? Se si:
  - tale soluzione potrebbe essere sine die?
  - Come evitare che da una simile scelta ne risulti danneggiata la capacità assunzionale dell'attuale ente capofila?
  - Il loro costo verrebbe contabilizzato come costo di personale del solo ente "datore di lavoro" o potrebbe essere virtualmente ripartito su tutti i "soci" (che di fatto godrebbero delle relative prestazioni di lavoro?)
- per il **comando** vi è un limite di durata di <u>tre anni</u> (che può anche essere prorogato ma sempre nell'ottica della temporaneità);
- per l'**aspettativa** presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la durata massima è di  $\underline{5}$  anni;
- per l'assegnazione temporanea, sulla base dello specifico progetto concordato.

Trattandosi di istituti che implicano il ritorno del personale nell'amministrazione di appartenenza, concorrono a formare la dotazione organica della stessa. Il costo è posto a carico dell'azienda.

• 3L) Il nuovo soggetto potrà formalizzare (se si, utilizzando quali istituti o tipologie contrattuali) forme di collaborazione ( a tempo parziale, occasionali ma anche pluriennali) con bibliotecari già assunti presso altri Comuni aderenti a Cubi ?

Nei limiti in cui un dipendente della pubblica amministrazione può svolgere attività lavorativa ulteriore al di fuori dell'orario lavorativo (quindi previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e con un limite annuo di euro 5000 per lavoro occasionale), oppure facendo ricorso agli istituti citati sopra, tra cui l'assegnazione temporanea sulla base di specifici progetti (art. 23-bis, comma 7 D.Lgs. 165/2001)

#### 4. AMBITI di ATTIVITA', FUNZIONI e FISCALITA'

**Premessa**: L'analisi dei "desiderata" degli Amministratori dei Comuni CUBI (emersa nelle indagini connesse alla stesura del piano strategico CUBI 2021-2025) ha evidenziato un diffuso interesse di richiedere al nuovo soggetto servizi non esclusivamente di natura bibliotecaria (molte le richieste di supporto erano infatti riferite al settore culturale "a tutto tondo", a servizi archivistici e a vari servizi/attività nell'ambito della comunicazione, della formazione continua, della ricerca di finanziamenti, fino a servizi di natura ausiliaria: gestione caffetteria, progettazione architettonica e/o di manutenzione ordinaria e gestione delle sedi fisiche)

 4A) con riferimento agli esempi citati in premessa, esistono vincoli, prescritti per legge, che possano limitare la sfera d'azione del nuovo soggetto ad un ambito più strettamente (e tradizionalmente) connotato come "bibliotecario"?

La scelta di un modello organizzativo (azienda o fondazione) per l'esercizio di servizi "culturali" costituisce legittima possibilità di estendere i servizi affidati oltre l'ambito di quelli bibliotecari

• 4B) Tra tali ambiti d'azione, è necessario definire quali di essi rappresentano i "servizi di base" e quali sono invece opzionali? Cosa determina questa distinzione? In quali atti fondamentali del nuovo soggetto gli ambiti di azione devono essere chiaramente definiti?

Lo statuto può determinare quali sono i servizi "di base"; la loro individuazione è opportuna per fare in modo che ogni ente aderente non si limiti ad aderire ma affidi alcuni servizi, naturalmente sulla base di una valutazione di congruità. Quindi statuto, delibera di affidamento dei servizi e contratto di servizio sono i tre atti che definiscono i "servizi di base".

4C) Il nuovo soggetto potrebbe erogare servizi rivolti direttamente all'utente finale, a fronte
del pagamento di una tariffa (a copertura completa o parziale del costo di produzione). Una
previsione di questo tipo, in quali atti fondamentali deve trovare esplicitazione?

<u>Prestazioni dirette nei confronti degli utenti sono ammissibili</u> nei limiti in cui costituiscano esercizio di un servizio pubblico rientrante nell'<u>oggetto sociale dell'azienda</u> (quindi deve essere previsto a partire dallo <u>statuto</u>). Il pagamento dell'utente costituisce comunque corrispettivo per un servizio reso. Sul regime IVA, si tratta di vedere se l'operazione è imponibile oppure gode di esenzione.

• 4D) A partire dalle esemplificazioni fornite, è corretto dire che il nuovo soggetto sistemico svolgerebbe "pubbliche funzioni"?

No, il nuovo soggetto non svolge pubbliche funzioni ma gestisce servizi in affidamento diretto.

• 4E) Il nuovo soggetto può erogare servizi (a fronte di un corrispettivo) a enti non-soci? Se si, con quale limite?

Si, sempre che rientrino nell'oggetto sociale e il fatturato permanga sotto il 20% del fatturato complessivo dell'azienda, al fine di conservare i requisiti dell'in house providing

- 4F) Il nuovo soggetto può prevedere la realizzazione di un "margine" da qualcuno dei seguenti servizi:
  - o servizi di base realizzati per tutti i "soci"
  - servizi opzionali realizzati esclusivamente per i "soci" richiedenti
  - o servizi a domanda individuale richiesti da utenti finali (es: corsi di formazione, acquisto gadget)

Un <u>margine di sicurezza deve sussistere per tutti i servizi</u>, ferma restando la <u>congruità economica</u> dell'affidamento. Tale margine può essere <u>più significativo per i servizi a domanda dei singoli soci</u> (sempre però verificata la congruità economica) o degli utenti (in tal caso la congruità non ha senso, perché è il "mercato" a decidere se premiare l'offerta di servizi dell'azienda).

• 4G) Se si, come potrebbe essere impiegato tale margine? su di esso andrebbe applicata una tassazione?

I margini concorrono al risultato di esercizio, con tassazione dell'utile in applicazione della disciplina IRES.

 4H) I costi generali ordinari che il nuovo soggetto dovrà sostenere operando, devono essere ripartiti secondo logiche tassative e predefinite sulle 3 tipologie di servizi citati o possono essere liberamente e/o convenzionalmente ripartiti?

E' comunque utile operare per centri di costo, fermo restando che poi la ripartizione dei costi generali tra gli stessi sarà definita in base alle percentuali di impiego della struttura nelle tre tipologie di servizi.

• 41) Le caratteristiche quali-quantitative dei servizi citati devono essere obbligatoriamente pre-definite in qualche documento del nuovo Ente? Di quale documento si tratta?

Certamente per servizi di base e a domanda dei soci nei contratti di servizio; quelli rivolti agli utenti possono trovare definizione quali-quantitative in apposita "carta dei servizi".

#### 5. ASPETTI PATRIMONIALI

• **5A)** la costituzione di capitale dotazione è un obbligo di legge o è facoltativo? Deve essere versata in una unica soluzione o può essere frazionata in più soluzioni/annualità?

E' obbligatorio; può anche essere dilazionato il versamento, fermo restandone l'obbligatorietà.

• 5B) L'entità del capitale di dotazione è determinata per legge o è liberamente quantificabile?

Non è predeterminata per legge e nella prassi è data da un valore base per abitante

• 5C) Il capitale di dotazione deve essere corrisposto in denaro o può essere corrisposto anche tramite beni patrimoniali (mobili o immobili)?

Secondo l'art. 44 del DPR 902/1986 può anche essere costituito da beni mobili e immobili

• 5D) Per quali finalità può essere utilizzato il capitale di dotazione e quale atto "societario" ne deve disciplinare l'utilizzo?

Normalmente è utilizzato per investimenti, ma non sussiste un vincolo specifico in tal senso (come per il capitale sociale delle società)

• 5E) Può avere senso (da un punto di vista di economicità gestionale) prevedere che le attrezzature informatiche delle biblioteche diventino un bene di proprietà del nuovo soggetto (sebbene in uso delle singole biblioteche). E' possibile prevederne un conferimento, da contabilizzare in fase di costituzione del capitale di dotazione?

La risposta è positiva, ma deve essere accompagnata da una disciplina puntuale: a) circa i conferimenti dai Comuni all'azienda; b) circa le riassegnazioni in caso di recesso

• 5F) la scelta della forma di gestione è in grado di condizionale le logiche contabili e civilistiche da applicare agli ammortamenti?

I beni ammortizzabili dell'azienda determinano i costi di ammortamento a carico della stessa, calcolati secondo criteri civilistici con le eventuali variazioni fiscali.

#### 6. FUND-RAISING

6.A) La scelta della forma di gestione può incidere positivamente o negativamente sulle seguenti tipologie di entrata:

- contributi ordinari e straordinari regionali e provinciali
- contributi statali
- finanziamenti statali/regionali/provinciali
- finanziamenti europei
- finanziamenti di fondazioni bancarie e/o filantropiche
- erogazioni liberali da privati (individuali e spontanee o tramite campagne di crowdfunding)
- lasciti da privati
- artbonus
- 5x1000
- Sponsorizzazioni

Cfr. risposta già data sopra: E' difficile fornire una risposta di carattere generale perché ogni tipologia di finanziamento definisce con criteri propri i beneficiari. Tuttavia occorre tenere presente che una fondazione soggetta a direzione e coordinamento delle amministrazioni pubbliche non è Ente del Terzo Settore e quindi non può accedere ai finanziamenti e alle provvidenze previste per gli Enti del Terzo settore.

Il 5x1000 non è utilizzabile dall'Azienda Speciale